



Data 25 MAG. 2021 | Protocollo n° 238822 | Class.: *Asi* Prat. Fasc. | Allegati

Oggetto: Adempimenti Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44 – Obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario – indicazioni operative.

Ai
Direttori Generali
Aziende UU.LL.SS.SS.
Aziende Ospedaliere
Istituto Oncologico Veneto
Azienda Zero

e, p.c. Direzione del Presidente
Assessore alla Sanità e al Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare,
Veterinaria
Direzione Risorse Strumentali SSR
Direzione Programmazione Sanitaria - LEA

LORO SEDI

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni del 2 (prot. n. 151540), 15 (prot. n. 173683) e 21 aprile 2021 (prot. n. 182866) per fornire alcune indicazioni utili per uniformare anche operativamente le procedure da seguire da parte delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, al fine di assicurare la rapida conclusione della procedura prevista dall'art. 5 del D.L. n. 44/2021 per l'accertamento della violazione dell'obbligo vaccinale da parte degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario nel territorio regionale.

Come noto, ed è chiaramente indicato nel decreto legge (art. 4), la competenza in ordine alla procedura di accertamento è riservata alle Aziende ULSS quali enti preposti alla tutela della salute pubblica. È necessario pertanto che i dati, acquisiti per il tramite dei datori di lavoro al fine di agevolare la raccolta delle informazioni e accelerare i tempi di messa in sicurezza delle strutture sanitarie, dati che sono ora nella disponibilità dei medici competenti, entrino nella sfera di competenza e responsabilità delle Aziende ULSS - quali autorità sanitaria - responsabile della procedura.

Per rendere evidente il percorso si trasmette una nota riepilogativa delle attività poste in essere fino ad oggi e di quelle che devono essere compiute dalle Aziende ULSS quali enti preposti alla tutela della salute pubblica per consentire l'adozione dell'atto di accertamento di violazione dell'obbligo vaccinale.

Questo premesso si precisa quanto segue:

Area Sanità e Sociale

Palazzo Molin – S. Polo, 2513 – 30123 Venezia – tel. n. 041/2793455 – 1411 – 1473
e-mail: area.sanitasociale@regione.veneto.it – pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it



- a. Il primo adempimento da porre in essere da parte delle Aziende ULSS – preposte alla tutela della salute pubblica, una volta acquisiti i dati dai medici competenti, è quello di inviare ai soggetti interessati che non sono risultati vaccinati l'invito formale di cui al comma 5 dell'art. 4).

Si ritiene che sia opportuno assegnare agli interessati un termine congruo per la decisione; in tal modo gli atti di accertamento potranno essere adottati immediatamente dopo la conversione in legge del decreto, il che assicurerà che i provvedimenti, importanti per i singoli ma destinati anche ad avere ricadute significative sull'organizzazione delle attività, vengano assunti in un quadro normativo stabile.

Nel frattempo si invitano tutti i datori di lavoro a porre in essere ogni iniziativa ritenuta utile per coinvolgere tutte le persone interessate nel processo di messa in sicurezza degli ambienti sanitari al fine di evitare contagi nosocomiali che, come noto, sono fonte di responsabilità per tutti gli enti ed uffici interessati, anche in relazione plurimi profili:

- b. Nel periodo intercorrente tra l'invio dell'invito formale di cui all'art. 4 comma 5 e l'esame delle singole posizioni, è opportuno che le Aziende ULSS, in qualità di enti preposti alla tutela della salute pubblica, adottino le procedure necessarie per l'adozione degli atti di accertamento della violazione degli obblighi di vaccinazione.

L'atto di accertamento può essere delegato dal Direttore Generale al Direttore Sanitario, ad un Dirigente Direttore di Dipartimento o ad un Direttore di UOC.

E' opportuno che fin da subito il Delegato determini le modalità di esecuzione della procedura anche costituendo un organismo di professionisti competenti per la valutazione sotto il profilo clinico della posizione dei soggetti interessati all'obbligo vaccinale che non risulteranno avere adempiuto.

E' opportuno, altresì, che l'organismo di valutazione a sua volta definisca ed adotti i criteri per la valutazione delle singole posizioni in modo da assicurare uniformità e parità di trattamento.

Infine si segnala l'opportunità che sia adottato un atto formale per la definizione di tutte le posizioni esaminate dal Delegato alla procedura di accertamento delle condizioni cliniche che potrà essere:

- di conferma della "non vaccinabilità", in conformità alla certificazione del medico di medicina generale;
- di rinvio dell'obbligo per la presenza di temporanei impedimenti;
- della violazione dell'obbligo di vaccinazione.

Gli esiti dell'accertamento dovranno essere immediatamente trasmessi agli Ordini Professionali ed ai datori di lavoro per gli incumbenti di cui all'art. 4, commi 7 e 8 del Decreto.

In allegato alla presente, viene trasmesso quanto segue:

- nota riepilogativa delle attività poste in essere fino ad oggi e di quelle che devono essere compiute dalle Aziende ULSS quali enti preposti alla tutela della salute pubblica – allegato 1;

Area Sanità e Sociale

Palazzo Molin – S. Polo, 2513 – 30123 Venezia – tel. n. 041/2793455 – 1411 – 1473
e-mail: area.sanitasociale@regione.veneto.it – pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it



- il parere del Ministero della Salute nota prot. 0025837 - P -12/05/2021 – allegato 2;
- la bozza di lettera da inviare ai medici competenti per l'inoltro dei dati – allegato 3;
- la bozza di lettera di invito formale ai non vaccinati – allegato 4.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
dell'Area Sanità e Sociale
Dr. Luciano Flor

Area Sanità e Sociale

Palazzo Molin – S. Polo, 2513 – 30123 Venezia – tel. n. 041/2793455 – 1411 – 1473
e-mail: area.sanitasociale@regione.veneto.it – pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Il percorso di accertamento della violazione dell'obbligo vaccinale da parte delle Aziende ULSS quali enti preposti alla tutela della salute pubblica

1) La procedura del D.L. n. 44 del 2021

A) gli Ordini professionali e i datori di lavoro, pubblici e privati, dei soggetti coinvolti hanno inviato alla Regione gli elenchi con i nominativi dei propri iscritti e dei propri dipendenti, rispettivamente (art. 4, co. 3);

B) la Regione, per il tramite delle strutture preposte, ha verificato lo stato vaccinale dei soggetti rientranti negli elenchi di cui al punto A) e **inviato alle Aziende sanitarie, quali Enti preposti alla tutela della salute pubblica, i nominativi degli operatori non vaccinati** residenti nel territorio di ciascuna di esse (art. 4, co. 4), nel rispetto delle disposizioni in materia di dati personali. Non solo per estendere la platea degli interessati ma in una logica di interpretazione sistematica delle disposizioni la nozione di residenza deve ritenersi quella che regola l'assistenza sanitaria nel territorio;

C) le Aziende ULSS, quali Enti preposti alla tutela della salute pubblica inviano a tutti i soggetti non vaccinati, residenti nel territorio di competenza, una **richiesta di informativa** (art. 4, co. 5, prima parte);

D) il mancato riscontro o la verifica della mancata vaccinazione, senza giustificato motivo di esonero, determina per le Aziende sanitarie di residenza l'obbligo di invio di un **"invito formale" alla vaccinazione**, con indicazione di tempi e modalità consentite per la regolarizzazione della posizione e con la prescrizione dell'invio di idonea documentazione comprovante l'adempimento (art. 4, co. 5, seconda parte);

E) decorso infruttuosamente il termine assegnato, le Aziende sanitarie quali enti preposti alla tutela della salute pubblica accertano con proprio atto l'eventuale **"inosservanza dell'obbligo vaccinale"**, al quale il decreto-legge ricollega l'effetto di immediata sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 (art. 4, co. 6);

F) l'atto di accertamento deve essere immediatamente comunicato agli Ordini professionali ed ai datori di lavoro per i provvedimenti di competenza:

- per gli Ordini professionali, la comunicazione obbligatoria all'interessato della sospensione disposta con atto dell'Azienda sanitaria (in veste di Ente preposto alla tutela della salute pubblica);

- per i datori di lavoro, la sospensione immediata l'interessato dalla prestazione senza retribuzione, ove non sia possibile una diversa collocazione in mansioni, anche inferiori, che non implicino rischi di diffusione del contagio (art. 4, co. 8).

2) Il percorso integrativo della Regione Veneto

A) La Regione del Veneto, al fine di accelerare per quanto possibile le procedure di verifica delle condizioni di avvenuta vaccinazione dei professionisti ed operatori coinvolti nell'attività sanitaria/assistenziale, e per rafforzare l'invito alla vaccinazione, con comunicazione del 21.04.2021 prot. n. 182866 del Direttore dell'Area Sanità e Sociale, ha invitato tutte le Aziende del Servizio Sanitario Regionale (Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IOV, Azienda Zero) a verificare, per il tramite dei rispettivi Medici Competenti e i servizi interni di medicina preventiva dei lavoratori, lo stato di avvenuta vaccinazione dei propri lavoratori e a farsi carico, in aggiunta a quanto previsto per l'Azienda Sanitaria Locale di residenza del soggetto, dell'onere mediante l'informativa di cui all'art. 4, co. 5), d.l. n. 44/2021;

B) le Aziende Sanitarie hanno provveduto in tal senso. E tale misura, avente la finalità ultima di aumentare il livello di adesione alla vaccinazione degli operatori del Servizio Sanitario Regionale per poter garantire in sicurezza assistenza ai pazienti e ridurre contagi, ricoveri e decessi, si è dimostrata efficace riducendo il numero degli operatori sanitari/di interesse sanitario non vaccinati del Sistema Sanitario Regionale. Tale fase risulta ad oggi conclusa;

C) I dati pervenuti in esito alla richiesta di informativa sono stati acquisiti dai medici competenti delle Aziende Sanitarie e non sono stati resi noti ai datori di lavoro. Tale iniziativa era fin dall'inizio già coerente con il successivo pronunciamento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 13 maggio 2021.

3) Il raccordo tra le due procedure

A) Al fine di agevolare la procedura di accertamento prevista dal Decreto Legge 44, le Aziende ULSS - quali enti preposti alla tutela della salute pubblica - devono acquisire **i dati pervenuti in riscontro alla richiesta di informativa e attualmente nella disponibilità dei medici competenti delle Aziende del SSR.;**

B) Le Aziende ULSS devono, pertanto, **richiedere, ai medici competenti, l'invio dei nominativi degli operatori sanitari/ di interesse sanitario risultati non vaccinati all'esito dell'informativa e residenti nei territori di competenza delle Aziende ULSS al fine del completamento della procedura prevista dal Decreto-Legge 44.;**

4) La riattivazione del percorso D.L. n. 44/2021

In seguito all'acquisizione dei dati dai medici competenti, la procedura prevista dal Decreto-Legge 44 prosegue secondo le modalità di cui al punto 1):

- **Sub D, invito formale agli operatori sanitari/di interesse sanitario residenti nel territorio di competenza** con indicazione delle modalità di vaccinazione, del termine con prescrizione a cui fornire prova della vaccinazione (vedi bozza nota – allegato 4) >>> **tutti gli operatori sia pubblici che privati**, (comma 5 seconda parte, art. 4 D.L. 44/2021). Il termine non dovrebbe essere inferiore a 10 giorni (fino al 31 maggio) per consentire un periodo congruo per la valutazione da parte del singolo e così pervenire all'atto di accertamento dopo la conversione del decreto legge.
- **Sub E, formazione di una commissione medica** per la verifica delle condizioni per le quali la vaccinazione può comportare pericolo per la salute **/condizioni che non consentono la vaccinazione** (comma 6 art. 4 D.L. 44/2021)
- **Sub E, adozione atto di accertamento di violazione obbligo vaccinale.** (comma 6 art. 4 D.L. 44/2021)
- **Sub F, comunicazione dell'atto di accertamento agli ordini professionali e datori di lavoro** (comma 6 seconda parte, art. 4 D.L. 44/2021)

Con questa comunicazione si conclude l'ATTIVITÀ' che il D.L. n. 44/2021 assegna alle Aziende sanitarie quali enti preposti alla tutela della salute pubblica



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E
DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
UFFICIO 5 - Disciplina delle professioni sanitarie
Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

DGPROF

0025837-P-12/05/2021



Al Coordinamento Commissione Salute
Corso Regina Margherita, 153 bis
10122 Torino
commissione.salute@regione.piemonte.it

DGPROF/V/

Regione Piemonte - *Coordinamento*
vicario Commissione Salute
Prot. n. 17726 del 12/05/2021

OGGETTO: Riscontro alla richiesta di parere in ordine alla previsione dell'obbligo vaccinale per le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario di cui all'art. 4, decreto legge 1 aprile 2021, n. 44.


Si fa riferimento alla nota con cui codesto Coordinamento ha chiesto alla scrivente un parere in merito all'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 4 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 1-4-2021, concernente la previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.

Al riguardo - su conforme parere dell'Ufficio legislativo - si rappresenta che, anche alla luce della Relazione illustrativa che accompagna il citato decreto legge n. 44/2021, la disposizione di cui al suddetto art. 4, prevedendo un trattamento sanitario obbligatorio, non può considerarsi suscettibile di un'interpretazione estensiva nei confronti di figure professionali diverse da quelle in essa espressamente contemplate, ossia le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.

Inoltre, ai fini di una corretta interpretazione della disposizione di cui trattasi, si ritiene opportuno rinviare anche a quanto pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero, ove è contenuto l'elenco delle professioni sanitarie come da ultimo individuate dalla legge n. 3/2018 e degli operatori di interesse sanitario. Ai fini che qui rilevano, si osserva che in quest'ultima categoria sono ricompresi soltanto: a) il massofisioterapista, considerato operatore di interesse sanitario da una ormai consolidata giurisprudenza amministrativa ed al quale quindi è applicabile la disciplina di cui all'art. 1, comma 2, legge n. 43/2006, fermo restando che ad oggi si tratta di figura professionale ad esaurimento, in quanto è stata da ultimo abrogata dalla legge n. 145/2018; b) l'operatore socio sanitario (OSS), definito dall'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001; c) l'assistente di studio odontoiatrico (ASO), di cui all'Accordo Stato-Regioni del 23 novembre 2017.

Infine, per ciò che concerne la richiesta di parere attinente ai profili di privacy, formulata da codesto Coordinamento medesimo nella suddetta nota, si fa presente che - non rientrando nell'ambito di competenza di questa Direzione - si è provveduto ad investire della questione l'Ufficio legislativo con lettera prot. DGPROF 23659 del 29 aprile u.s.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Rossana Ugenti)


Referente:
Dott.ssa Valentina Tomarchio
Tel. 06.59942725
email: v.tomarchio@sanita.it

Allegato 3

Bozza

Richiesta dati al medico competente

DA: AZIENDA ULSS

A: Medico competente delle Aziende ed Enti Servizio Sanitario Regionale (comprese Aziende Ospedaliere, Azienda Zero, IOV)

Oggetto: Procedura di accertamento della violazione dell'obbligo vaccinale – richiesta dati

La presente viene inviata al fine di dare ottemperanza al disposto di cui all'art. 4 commi 5 e 6 del D.L. n. 44 del 2021. La scrivente, responsabile della procedura di accertamento della violazione dell'obbligo di vaccinazione da parte dei professionisti e degli operatori indicati al comma 3 dell'art. 4 del D.L. citato, **ha necessità di entrare in possesso e, quindi, Le chiede di trasferire i dati relativi al personale non vaccinato, a Lei noti in esito alla procedura di richiesta informativa indicata dall'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto con comunicazione del 21.04.2021 prot. n. 182866.**

I professionisti e gli operatori di interesse sanitario i cui dati devono essere trasmessi sono quelli con residenza sanitaria nel territorio di competenza della Ulss scrivente; tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente nell'ambito della procedura amministrativa di accertamento della violazione dell'obbligo vaccinale.

La richiesta riveste carattere di massima urgenza.

Distinti saluti

Allegato 4

Bozza di lettera di invito formale ai non vaccinati – allegato 4

DA: Azienda Ulss

A: Professionista / operatore non vaccinato

Gentile/egregio operatore,

il procedimento di verifica effettuato circa il Suo stato rispetto all'osservanza dell'obbligo vaccinale, in quanto professionista/operatore interessato alle attività sanitarie,

dà conto che Lei non si è ad oggi ancora sottoposto a vaccinazione.

In ragione di quanto precede ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 co. 4 del D.L. n. 44 dell'1.04.2021, l'Azienda Sanitaria, quale ente preposto alla tutela della salute pubblica e di profilassi del Servizio Sanitario Nazionale,

La invita formalmente a sottoporsi a vaccinazione.

Per l'espletamento di tale incombente le viene assegnato termine fino al 31.05.2021 invitandoLa a presentare istanza per la vaccinazione al seguente indirizzo_ed a trasmettere allo stesso, entro tre giorni dalla somministrazione, certificazione attestante l'adempimento all'obbligo.

La si avverte che il Decreto legge n. 44 del 2021, sopra richiamato, impone alle aziende sanitarie di accertare formalmente con provvedimento l'inottemperanza dell'obbligo vaccinale e che tale accertamento avrà come conseguenza l'immediata interdizione dall'esercizio della professione e il divieto di svolgere le mansioni e qualunque attività che possa implicare rischio di diffusione del contagio.

Per tali ragioni, il provvedimento che sarà assunto dalla scrivente Azienda dovrà essere comunicato agli Ordini Professionali e al Suo datore di lavoro **perché provvedano in conformità a quanto previsto dall'art. 4 comma 8 del Decreto Legge.**

Il procedimento previsto dal D.L. n. 44/2021 è stato ritenuto dal legislatore necessario per contenere gli effetti del contagio ed assicurare che le prestazioni sanitarie siano rese in un ambiente quanto più sicuro possibile. La si sollecita, pertanto, a voler collaborare.

Distinti saluti